



Direzione Regionale delle Marche

Settore Gestione Risorse

Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: Servizio di manutenzione annuale impianti di sollevamento presenti negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, dal 01.11.2019 al 31.10.2020. Ammissione e esclusione concorrenti.

Il sottoscritto Capo Ufficio Risorse materiali, in qualità di RUP e in nome, per conto e nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, Partita I.V.A. 06 363 391 001,

PREMESSO CHE:

Con propria determinazione n. 2536 Reg. Int. del 21.08.2019 è stata indetta una RDO per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento presenti negli Uffici coordinati dalla Direzione Regionale delle Marche;

la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del 23.09.2018;

entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute le seguenti risposte alla RDO:

- M.B.B. ascensori s.r.l.
- SIEL & Ceamontaco s.r.l.
- V.G.E. ascensori s.r.l. a socio unico

La Commissione nominata con provvedimento n. 32/2019 prot. 2911 Reg. Int. del 27.09.2019, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici, la Commissione con verbale prot. n.3146 del 11.10.2019 Reg. Int. ha rappresentato che:

M.B.B. ascensori s.r.l.:

nei verbali di effettuazione del sopralluogo obbligatorio non sono allegate le deleghe del rappresentante legale all’effettuazione dei sopralluoghi.

SIEL & Ceamontaco s.r.l.:

- 1) la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 - modello autocertificazione imprese della società PRM ASCENSORI S.r.l., impresa Ausiliaria, non è corredata dal documento di identità del legale

- rappresentante e nella stessa dichiarazione sostitutiva è barrata la frase: “Si allega documento di identità in corso di validità del dichiarante”;
- 2) il contratto di avvalimento è relativo alla RDO n. 2376961 “fornitura e posa in opera di montacarichi per sole cose”, anziché alla RDO n. 2373680 "affidamento servizio di manutenzione impianti sollevamento”;
 - 3) nei verbali di effettuazione del sopralluogo obbligatorio per le sedi di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo non è allegata la delega del rappresentante legale all’effettuazione dei sopralluoghi.

V.G.E. ascensori s.r.l.:

nei verbali di effettuazione del sopralluogo obbligatorio non sono allegate le deleghe del rappresentante legale all’effettuazione dei sopralluoghi;

in data 14.10.2019 sono state inviate le richieste alle tre ditte ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 per il soccorso istruttorio;

entro il termine assegnato sono pervenute tutte e tre le risposte da parte delle ditte concorrenti;

in data 18.10.19 la Commissione ha redatto un verbale in cui:

- 1) ha valutato gli atti pervenuti constatando che la documentazione è stata perfezionata regolarmente da parte delle ditte M.B.B. ascensori s.r.l. e V.G.E. ascensori s.r.l.;
- 2) ha proposto l’esclusione della SIEL & Ceamontaco s.r.l. poichè il contratto di avvalimento corretto nell’oggetto e ripresentato a seguito del soccorso istruttorio è stato firmato il 14.10.2019 cioè dopo la scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.

Relativamente a tale proposta di esclusione, a seguito di ulteriori approfondimenti giuridici (vedi, in particolare, la recente sentenza del Consiglio di Stato N. 03952/2018 sezione V - REG.PROV.COLL.N. 01183/2018 REG.RIC), si fa presente che l’art. 89 non prevede un requisito particolare per la forma del contratto di avvalimento da presentare unitamente all’offerta: lo stesso può essere anche stipulato come scrittura privata, con firma su documento cartaceo.

Riguardo al problema della data posteriore, è pacifico che, se in sede di soccorso istruttorio i firmatari devono riscrivere il contratto di avvalimento per correggere l’oggetto, la data della firma digitale non potrà che essere successiva a quella utile per la partecipazione alla gara, in quanto essi si sono avveduti dell’errore nell’oggetto solo dopo che la Stazione Appaltante glielo ha rappresentato.

Con riguardo a tale profilo è però decisivo rilevare che le due ditte (SIEL e PRM sua Ausiliaria). in allegato alla Risposta di RDO e quindi entro il termine di scadenza delle offerte, hanno inviato, oltre al contratto di avvalimento contenente l’oggetto “sbagliato”, anche due dichiarazioni convergenti (corrette nell’oggetto) dalle quali

emerge chiaramente la volontà delle due di impegnarsi per l'avvalimento con riferimento alla RDO del sollevamento.

Il principio generale a cui occorre ispirarsi è il *favor participationis*, in base al quale non è consentito escludere dal confronto concorrenziale, avviato con una procedura di gara, le offerte che presentano difetti formali sanabili (questo in effetti questo è il fine precipuo dell' istituto giuridico del soccorso istruttorio) e che non alterano sostanzialmente la parità tra i concorrenti.

Ciò a maggior ragione poiché la volontà delle ditte SIEL & Ceamontaco s.r.l. e P.R.M. ascensori s.r.l. di mettere in atto un rapporto di avvalimento utile a consentire la partecipazione della prima alla RDO non è messa in dubbio dall'erronea indicazione dell'oggetto del contratto, proprio in virtù delle due dichiarazioni convergenti.

Non si ravvedono quindi tentativi di elusione dell'obbligo di dimostrare il possesso del requisito oggetto di avvalimento, né è ragionevolmente possibile sostenere che l'errore sulla erronea indicazione dell'oggetto concorra a pregiudicare la serietà e la concretezza dell'offerta.

In conclusione, si ritiene che l'erronea indicazione dell'oggetto nel contratto di avvalimento abbia la natura di mero errore materiale.

Conseguentemente si ritiene che la sanatoria avvenuta a seguito del soccorso istruttorio nell'ottica del *favor participationis*, sia pure imperfetta per ragioni obiettive (è infatti impossibile apporre con data anteriore la firma digitale sul testo corretto, se la conoscenza dell'errore è emersa su segnalazione della Stazione appaltante), sia sufficiente a confermare la volontà già espressa con le due dichiarazioni convergenti e presentate unitamente all'offerta dalle Società SIEL & Ceamontaco s.r.l. e P.R.M. ascensori s.r.l..

VISTI:

- il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, da ultima la Legge n°55 del 14 giugno 2019;
- le Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “*Offerte economicamente più vantaggiose*”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1005 del 21 settembre, ed aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- la legge di stabilità per il 2016, L.n.208/2015;
- il D.P.C.M 24 dicembre 2015;

- il Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), scheda B.b.4 – Affidamenti diretti, paragrafo 1 “premesse generali”;

DETERMINA

in merito alla RDO avviata sul portale MEPA, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento gli Uffici della Direzione Regionale delle Marche:

1. di approvare i verbali della procedura in oggetto che rimangono depositati agli atti dell'Ufficio Risorse materiali;
2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali espresse dalla Commissione e quindi della proposta di ammissione/esclusione formulata dalla stessa;
3. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, l'ammissione delle seguenti imprese:

M.B.B. ascensori s.r.l.

SIEL & Ceamontaco s.r.l.

V.G.E. ascensori s.r.l. a socio unico

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l'Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate e che dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente decorrono i termini per consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

IL RUP

Remo Checola

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente